

## **TI\_GERICHTE 12.2022.104 vom 15. November 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.104](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.104)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.104 du 15 novembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.104 del 15 novembre 2022

### **Regeste**

Contratto di lavoro - licenziamento immediato - apprezzamento delle prove - indennità

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

novembre 2022 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti vicecancelliera: Ceschi Corecco sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.146 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 aprile 2021 da AO 1 (I) patrocinato dall' PA 2 contro AP 1 AP 2 tutti patrocinati dall' PA 1 con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell'importo complessivo di fr. 21'321.10, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dell'UE di Mendrisio; domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 24 giugno 2022, condannando i convenuti in solido a versare all'attore fr. 12'939.90, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, e rigettando in via definitiva limitatamente all'importo suddetto i PE menzionati, senza prelevare oneri processuali e con l'obbligo per i convenuti, in solido, di rifondere all'attore fr. 750.- a titolo di ripetibili ridotte; appellanti i convenuti con appello 23 agosto 2022, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio; mentre con risposta 23 settembre 2022 l'attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili d'appello; letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuto in fatto: A. Con contratto di lavoro 7 gennaio 2019, sottoscritto da AP 2 e AO 1, quest'ultimo è stato assunto con un grado di occupazione del 60% dalla "Fisioterapia AP 2" in qualità di fisioterapista a far tempo dal 1° febbraio successivo per un salario mensile lordo di fr. 2'905.80 per tredici mensilità (doc. B inc. CM.2020.679). B. Con scritto raccomandato 23 luglio 2020 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 2020 (doc. C inc. CM.2020.679). Il 26 agosto 2020 egli, tramite il suo rappresentante legale, ha rivendicato il pagamento del salario comprensivo della quota parte di tredicesima e del saldo vacanze (doc. C inc. CM.2020.679). Il giorno seguente AP 1 e AP 2 hanno comunicato al dipendente la rescissione immediata del contratto di lavoro per causa grave ai sensi dell'art. 337 CO, rimproverandogli di avere divulgato ai pazienti del loro studio di fisioterapia che lo stesso sarebbe stato chiuso a breve (doc. E inc. CM.2020.679). Il 14 settembre 2020 AO 1 ha contestato la disdetta immediata (doc. F inc. CM.2020.679) e con precetti esecutivi n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dell'UE di Mendrisio ha escusso AP 1 e AP 2 per l'importo

complessivo di fr. 25'425.75 oltre le spese di esecuzione. Questi ultimi hanno interposto tempestiva opposizione (doc. G e H inc. CM.2020.679). C. Ritenendo ingiustificato il licenziamento immediato, con petizione 28 aprile 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento dell'importo di fr. 6'792.10 netti, oltre oneri sociali e interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di salario per i mesi di agosto e settembre 2020 e tredicesima pro rata per l'anno 2020 e di fr. 14'529.- netti, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato (pari a cinque mensilità) nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dell'UE di Mendrisio. D. Con risposta 28 giugno 2021 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione. Essi hanno dapprima eccepito la carenza di legittimazione passiva di AP 1 e rimproverato all'attore di avere gravemente violato il dovere di fedeltà. Nella denegata ipotesi di un accoglimento della pretesa attorea, essi hanno posto in compensazione il grave pregiudizio economico cagionato dall'agire sleale del dipendente, quantificato in complessivi fr. 25'000.- (fr. 15'000.- per la perdita di clientela e fr. 10'000.- a titolo di torto morale). E. All'udienza di dibattimento del 26 novembre 2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste e argomentazioni, notificando le prove. L'attore ha altresì contestato l'eccezione di carenza legittimazione passiva di AP 1 e la violazione del dovere di fedeltà. F. Con disposizione ordinatoria 13 gennaio 2022 il Pretore ha ammesso l'audizione di sei testimoni (sui

#### **E. 16**

testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l'asserito agire sleale dell'attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati sentiti quelli "che la parte convenuta riteneva essere i più importanti" (verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte e chiuso l'istruttoria. Tale modo di procedere non è sufficiente per potere ritenere che il giudizio del primo giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto alla prova degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare all'assunzione dei restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più importanti dai convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto più che i convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede (art. 52 CPC). In tali circostanze anche la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testimoni inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per motivi di salute, resiste alle critiche. 4.5 In merito all'interrogatorio delle parti gli appellanti si limitano a osservare che esso "risultava essenziale per sostanziare quanto allegato in sede di risposta e al dibattimento, in particolare per quanto concerne l'eccezione di carenza legittimazione passiva ...e l'agire sleale" dell'attore (appello, ad 8.3.3, pag. 15). La censura, del tutto generica, è nuovamente irricevibile per carenza motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli appellanti omettendo di spiegare quali altre circostanze, oltre quelle ritenute dal primo giudice sui due temi, avrebbero dovuto essere dimostrate con l'assunzione di tale prova. A ciò si aggiunga che a fronte delle chiare risultanze documentali, da cui è emerso come AP 1 durante l'intera durata del rapporto contrattuale aveva agito in suo nome e non in rappresentanza della moglie, e dal fatto che nessuno dei testimoni assunti ha confermato l'asserito agire sleale dell'attore, l'interrogatorio delle parti, nemmeno richiesto dagli appellanti quale prova, risultava del tutto inutile. Ne discende che, in assenza di una violazione del diritto di essere sentito, la richiesta, formulata in via subordinata, di annullamento della decisione con rinvio

degli atti al primo giudice affinché completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, deve essere respinta. 5. Per i medesimi motivi esposti ai considerandi precedenti anche le condizioni per un'assunzione in questa sede ( ai sensi dell'art. 316 cpv. 3 CPC) delle prove offerte dai convenuti, e rifiutate dal primo giudice, non sono adempiute e la richiesta va respinta. 6. Dopo avere accertato il carattere ingiustificato del licenziamento immediato, il Pretore, in applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO, ha riconosciuto all'attore fr. 7'139.90 netti a titolo di salario per i mesi di agosto e settembre 2020 e quota parte della tredicesima mensilità. A dire degli appellanti il primo giudice, attribuendo un importo maggiore rispetto a quanto richiesto dall'attore con la petizione (ossia fr. 6'792.10 netti), avrebbe giudicato ultra petita . 6.1 Il principio dispositivo impedisce al giudice di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa (divieto di decidere ultra petita , cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), ritenuto che egli è di regola vincolato soltanto dalle conclusioni delle parti e non dai motivi invocati, e dunque solo dall'ammontare complessivo della pretesa avanzata e non dai singoli elementi (fondati sulla medesima causa) che la compongono (DTF 123 III 115, consid. 6d; STF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2b; IICCA del 20 maggio 2020, inc. 12.2018.117, consid. 6.2.3.2). In altre parole, l'oggetto del litigio è di principio delimitato dal montante totale rivendicato nelle richieste di causa, e il giudice è vincolato solo a questo importo; ciò però non vale laddove l'attrice abbia qualificato o limitato le posizioni che lo compongono nel petitum medesimo; in tale caso, il giudice è vincolato anche a queste limitazioni (DTF 142 III 234, consid. 2.2; STF 4A\_54/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 6.1 e 4A\_709/2014 del 21 maggio 2015, consid. 4.1). 6.2 In concreto l'attore con la petizione, in applicazione dell'art. 337c CO, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di due importi distinti: l'uno di fr. 6'792.10 netti, oltre oneri sociali e interessi, a titolo di salario e l'altro di fr. 14'529.- netti, oltre interessi, a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, formulando quindi due domande specifiche e limitando la richiesta ai sensi dell'art. 337c cpv. 1 CO all'importo complessivo di fr. 6'792.10 netti. Ne discende che l'appello su questo punto deve essere accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza. 7. Per quanto concerne l'indennità riconosciuta dal Pretore per il licenziamento immediato ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO (di fr. 5'800.-, pari a circa 2 mensilità lorde), gli appellanti ne contestano l'ammontare, che ritengono eccessivo rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare a fronte della colpa concomitante dell'attore. 7.1 Per quel che concerne la determinazione dell'indennità, da decidere in applicazione del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l'altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente , come pure la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (DTF 135 III 405 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4; 123 III 391 consid. 3c e riferimenti; sentenza del TF 4A\_402/2021 del 14 marzo 2022 consid. 7.1). Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo (sentenza del TF 4A\_173/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 5.1). 7.2 In concreto il Pretore, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro, su iniziativa dell'attore, sarebbe comunque terminato un mese più tardi e che dal 1° dicembre 2020 egli aveva iniziato una propria attività indipendente, ha concluso che da un punto di vista economico il licenziamento in tronco non aveva avuto per lui ripercussioni importanti. Il primo giudice, considerato altresì che i convenuti non erano riusciti a dimostrare alcuna manchevolezza e che la disdetta immediata era stata inviata in copia a terze persone, ciò che costituiva una grave lesione della

personalità, e che la stessa denotava pure un carattere abusivo, essendo intervenuta quale reazione alle pretese fatte valere dal dipendente, ha fissato in fr. 5'800.- l'indennità (pari a circa 2 mensilità lorde). Le argomentazioni con cui gli appellanti contestano l'attribuzione dell'indennità per licenziamento in tronco ingiustificato sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli stessi limitandosi a opporre una propria versione dei fatti e un personale apprezzamento delle prove e sono pure infondate. Esse si basano infatti su circostanze considerate dal Pretore, rispettivamente su fatti che non sono emersi dall'istruttoria, in particolare per quanto concerne l'asserita colpa concomitante dell'attore. Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, è peraltro a giusta ragione che il primo giudice ha qualificato il fatto di avere inviato la disdetta immediata, indicante l'asserito grave motivo, a terze persone (circostanza quest'ultima mai contestata dai convenuti nei loro allegati introduttivi), quale grave lesione della personalità del dipendente. L'eventuale obbligo imposto al datore di lavoro di segnalare all'autorità (in concreto: l'Ufficio sanità e l'Ufficio della migrazione; doc. E inc. CM.2020.679) la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente non si estende infatti alla comunicazione del motivo di disdetta. È infine un'altra volta a giusta ragione che il Pretore, dalla coincidenza temporale tra le rivendicazioni del dipendente (doc. D inc. CM. 2020.679) e il licenziamento immediato del giorno seguente, ha dedotto il carattere abusivo della stessa. Nelle circostanze evocate nel giudizio impugnato e qui riconfermate, la decisione del primo giudice di attribuire un'indennità di circa 2 mensilità lorde appare congrua e non eccede il suo potere di apprezzamento. 8. Ne discende che l'appello presentato dai convenuti deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma della decisione impugnata. La scarsa incidenza delle pretese accolte in questa sede comporta la pressoché totale soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC) e non ha alcun influsso sull'attribuzione e sulla ripartizione delle spese ripetibili di primo grado, che rimane immutata. Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 12'939.90 e determinate in base all'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno ridotte per tenere conto del parallelo incarto (12.2022.103) dall'analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle procedure. 9. Il valore litigioso della presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 15'000.- prevista all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: I. L'appello 23 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 24 giugno 2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza: § AP 2 e AP 1, \_\_\_\_\_, sono condannati in solido a versare a AO 1, IT – \_\_\_\_\_, l'importo di CHF 12'592.10 (di cui CHF 6'792.10 netti a titolo di salario), oltre interessi del 5% dal 27 agosto 2020. §§ L'opposizione interposta ai PE no. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dell'UE di Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente ai suddetti importi. II. Non si prelevano spese processuali. Gli appellanti, in solido, rifonderanno all'attore fr. 1'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - , - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a

fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.